

## La riforma della previdenza integrativa dei professionisti.

Il Senato ha approvato, nei giorni scorsi, il disegno di Legge n. 2177 (c.d. ddl Lo Presti), che modifica l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103 (*“attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”*), innalzando il contributo integrativo, a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti, dal 2% del fatturato lordo fino al 5%.

La finalità è quella di adeguare i regimi pensionistici alla realtà socio-economica attuale e migliorare le pensioni future dei contribuenti alle casse.

Questo il testo del ddl approvato: *“il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, **in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.***

*La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo **non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo.***

*Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente Decreto Legislativo e a quelli di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.*

*Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni?”.*

Pertanto, tale Disegno di Legge permetterà, agli enti previdenziali che applicano, per il calcolo dell'emolumento pensionistico, il sistema contributivo (e non il sistema retributivo! La differenza si sostanzia in virtù delle modalità di calcolo della pensione: se avviene in base ai contributi realmente versati dal soggetto ci troviamo in un sistema di calcolo contributivo; per il sistema retributivo, invece, le pensioni si calcolano facendo riferimento alla media degli ultimi redditi percepiti) di elevare la percentuale del contributo integrativo fino al 5% e di poterne versare una parte sul conto previdenziale degli iscritti, andando ad aumentare il montante individuale destinato alle pensioni dei professionisti.

I soggetti destinatari della riforma sono le Casse disciplinate dal Decreto Legislativo 103/96, ovvero gli agrotecnici, gli infermieri, i biologi, i periti agrari ed industriali, gli agronomi forestali, i geologi, i chimici, gli psicologi, gli attuari nonché i dottori commercialisti ed i ragionieri, le cui Casse di previdenza, privatizzate per mezzo del Decreto Legislativo 509/96, hanno aderito al sistema di calcolo contributivo.

I soggetti che pagheranno questo aumento sono gli utenti finali, i clienti, ai quali i professionisti aggiungeranno in fattura la voce “contributo integrativo”, aumentando così l'imponibile.

Il testo definitivo non è ancora stato approvato: dovrà, infatti, una volta ottenuto il voto favorevole al Senato, passare nuovamente al vaglio della Camera in terza lettura.

Mentre in Parlamento la riforma sembra trovare larghi consensi, i detrattori, tra i quali l'Adiconsum, rilevano come l'aumento del contributo integrativo peserà esclusivamente sulle tasche dei clienti, visto l'indicazione, prevista dalla normativa, della percentuale in parcella.